



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 568

Anno 2016

Prot. n. 102297

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'articolo 23 *“Contratti per attività di insegnamento”*;

VISTO il decreto ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 *“Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento”*;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, ed in particolare l'art. 49 che ha disposto modifiche all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare l'articolo 5, comma 1;

VISTO il *“Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto rettorale 19 aprile 2011, n. 352 e modificato con Decreto rettorale 1 marzo 2012, n. 170;

VISTE le *“Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento”*, emanate con Decreto rettorale 18 maggio 2011, n. 411;

VALUTATA l'opportunità di riunire le predette disposizioni in un unico testo regolamentare che disciplini l'intera materia degli incarichi di insegnamento presso Corsi di studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master universitari, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, ivi compresi quelli a distanza, conferiti sia per affidamento che per contratto;

RICHIAMATO il documento approvato dal Senato Accademico nella seduta dell'11 marzo 2015 *“Doveri didattici dei docenti”*;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nelle sedute del 8 giugno e 6 luglio 2016;

PRESO ATTO dell'approvazione del testo proposto da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2016,

DECRETA

l'emanazione del *“Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento”* nel testo nel seguito riportato.



Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 6 e 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento, ivi compresa quella a distanza, presso Corsi di studio, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master universitari, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi per attività di insegnamento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla formazione in ambito sanitario.
3. Gli incarichi di insegnamento devono essere affidati in conformità alle disposizioni del Codice etico, ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e economicità, privilegiando, ove possibile, gli affidamenti a titolo gratuito.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a. per *Dipartimento competente*, il Dipartimento referente del settore scientifico disciplinare dell'insegnamento, o in caso di settore con doppia referenza, quello individuato dal Consiglio di settore;

b. per *Ricercatori*, ove non ulteriormente specificato, si intendono i Ricercatori a tempo determinato e indeterminato;

c. per *attività didattica frontale*, le lezioni in aula, i seminari e le esercitazioni;

d. per *attività didattica integrativa e servizio agli studenti*:

- l'attività didattica integrativa che si aggiunge a quella prevista per un insegnamento (o modulo) curriculare ufficiale tenuto da un docente titolare; comprende esercitazioni, assistenza ai corsi di laboratorio e lavori di gruppo guidati in affiancamento del docente titolare e in co-presenza dello stesso;

- servizio agli studenti (ricevimento, assistenza alla preparazione degli esami di profitto e di eventuali tesi/elaborati, orientamento allo studio in entrata, in itinere e in uscita, tutorato) e partecipazione alle commissioni per esami di profitto, tesi di laurea e dottorato, nonché alle attività organizzative e di supporto correlate;



e. per *compiti didattici istituzionali dei Professori*, l'attività di didattica frontale svolta presso i Corsi di studio, di Dottorato di Ricerca e le Scuole di Specializzazione, per un numero di ore determinato con apposita delibera del Senato Accademico;

f. per *compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 240/2010*, l'attività di didattica frontale svolta in conformità al *Regolamento relativo ai Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

g. per *compiti didattici istituzionali dei Ricercatori a tempo indeterminato*, l'attività didattica integrativa e servizio agli studenti di cui al punto d);

h. per *affidamento* l'attività didattica frontale attribuita a:

- professori dell'Ateneo oltre le ore obbligatorie per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- ricercatori a tempo indeterminato dell'ateneo;
- professori e ricercatori di altre Università.

Articolo 3

Programmazione

1. La Scuola coordina l'offerta formativa a seguito delle proposte dei Consigli dei Corsi di studio relative al piano annuale delle attività didattiche e delle coperture dei relativi insegnamenti.

2. La Scuola verifica la sostenibilità delle proposte, esprime il proprio parere, anche sulla base del budget assegnato annualmente dall'Ateneo per gli insegnamenti a titolo retribuito, e trasmette la relativa delibera al Dipartimento referente del settore scientifico disciplinare per gli atti conseguenti.

3. Nel caso di settore con doppia referenza, sia per gli affidamenti che per i contratti, le richieste provenienti dai Corsi di studio sono trasmesse dalla Scuola al Consiglio di settore e, per conoscenza, ai Dipartimenti referenti.

4. Il Dipartimento competente, sentito il parere della Scuola e del Consiglio di settore, ove previsto, delibera le modalità di copertura degli insegnamenti e l'attribuzione della didattica integrativa, attribuendo i compiti didattici istituzionali, come definiti dall'art. 2, a Professori e Ricercatori dell'Ateneo. Nel caso in cui il docente afferisca ad un Dipartimento non referente del proprio settore scientifico disciplinare, il Dipartimento competente propone l'affidamento dell'incarico al Dipartimento di afferenza del docente che provvede al relativo conferimento.

5. Il Consiglio del Dipartimento competente, dato atto di aver attribuito a tutti i docenti di ciascun settore i compiti istituzionali per il numero di ore previsto, procede all'affidamento degli insegnamenti non coperti, previo consenso degli interessati a:

a. Professori, anche a titolo oneroso qualora i compiti didattici istituzionali eccedano il limite previsto con apposita delibera del Senato Accademico;



b. Ricercatori a tempo indeterminato, solo a titolo oneroso, nel limite previsto dal *Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei Ricercatori a tempo indeterminato*.

6. Il Dipartimento, espletate le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, per gli insegnamenti ancora da coprire procede:

a. ad attivare una procedura selettiva per la copertura dell'insegnamento mediante:

a.1. affidamento, a titolo gratuito o oneroso, a Professori e Ricercatori di altre Università, di cui al successivo articolo 4;

a.2. contratto retribuito a soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b. a conferire contratti gratuiti o onerosi ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

7. In relazione alla procedura selettiva di cui al comma 6, lettere a.1 e a.2, il Dipartimento può emanare un unico bando relativo ad entrambe le tipologie di copertura.

8. Le procedure del presente articolo si applicano anche per la copertura degli insegnamenti nelle Scuole di specializzazione.

9. Le stesse procedure si applicano, altresì, per la copertura degli insegnamenti nei corsi di dottorato, master e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ferme restando le relative previsioni regolamentari di Ateneo.

Capo II Affidamenti

Articolo 4

Affidamento a Professori e Ricercatori di altre Università

1. Il Direttore del Dipartimento competente indice una selezione per le specifiche esigenze didattiche, anche integrative di cui all'art. 3, comma 6.

2. Il bando deve riportare:

- la denominazione degli insegnamenti da affidare, il settore scientifico-disciplinare e il settore concorsuale;
- il numero dei crediti formativi e delle ore di didattica frontale e delle ulteriori attività;
- la durata dell'incarico e degli impegni successivi;
- la gratuità o onerosità dell'incarico e relativo importo;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
- i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati.

3. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.



4. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'Albo. In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.
5. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera secondo quanto stabilito nel bando. Alla domanda devono essere allegati i curricula vitae et studiorum, con particolare riferimento ai titoli attinenti al profilo da ricoprire, e l'elenco delle pubblicazioni.
6. La selezione tra i candidati è effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da tre membri scelti fra Professori e Ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti al settore scientifico disciplinare dell'attività oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, al settore concorsuale di riferimento, o, in subordine, al macrosettore, di cui almeno un Professore di prima fascia con funzioni di presidente.
7. La valutazione comparativa tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati (con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere) e della precedente attività didattica, con particolare preferenza per la materia dell'insegnamento oggetto del bando.
8. A seguito dell'approvazione degli atti della commissione, gli incarichi di insegnamento sono conferiti con deliberazione motivata del Consiglio di Dipartimento e sono comunicati agli interessati in data antecedente all'inizio dell'attività.
9. Dell'esito della procedura viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
10. Gli incarichi d'insegnamento non possono essere attribuiti a coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Capo III Contratti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 5

Soggetti cui conferire gli incarichi

1. Gli incarichi di insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere conferiti, mediante contratti a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente



del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6

Durata del contratto

1. I contratti di cui al presente capo hanno durata non inferiore a un anno accademico e non superiore a tre. Se annuali possono essere rinnovati, previa valutazione positiva del Presidente del Corso di studio, per non più di due volte; se biennali possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, solo per un ulteriore anno.
2. La durata del contratto per gli insegnamenti dei Corsi di studio si intende estesa all'ultima sessione di esami e di tesi dell'anno accademico di svolgimento dell'incarico.

Articolo 7

Procedura selettiva

1. Il Direttore del Dipartimento competente indice una selezione per specifiche esigenze didattiche, anche integrative, di cui all'art. 3, comma 6.
2. Il bando deve riportare:
 - a. la descrizione dell'attività, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, del settore concorsuale e il numero dei crediti formativi corrispondenti;
 - b. il numero delle ore di didattica frontale;
 - c. la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
 - d. il compenso;
 - e. i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
 - f. i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto che il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
3. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
4. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'Albo. In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.
5. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera secondo quanto stabilito nel bando. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. curriculum vitae et studiorum, con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;



- b. elenco delle pubblicazioni;
 - c. copia delle pubblicazioni, ad eccezione dei Professori e dei Ricercatori dell'Ateneo in quiescenza.
6. Nella fase di selezione e comparazione tra i candidati, la valutazione della qualificazione scientifica e/o professionale deve tener conto di:
- a. pubblicazioni scientifiche;
 - b. curriculum, con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;
 - c. pregressa attività didattica e professionalità acquisita, con preferenza per la materia oggetto del bando;
 - d. svolgimento di attività di ricerca in Italia o all'estero nel settore scientifico disciplinare oggetto del bando;
 - e. titoli preferenziali di cui alla lettera f) del precedente comma 2.
7. Per ogni procedura selettiva il Direttore del dipartimento nomina una Commissione composta da tre membri scelti fra Professori e Ricercatori appartenenti al settore scientifico disciplinare dell'attività oggetto della selezione presenti in Ateneo o, in caso di motivata necessità, al settore concorsuale di riferimento. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico disciplinare si procede alla nomina di un'unica Commissione.
8. L'esito della procedura selettiva è approvato dal Consiglio di Dipartimento.
9. Dell'esito della procedura selettiva viene garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Articolo 8 ***Stipula del contratto***

1. Il contratto d'insegnamento è stipulato dal Dipartimento competente prima dell'inizio dell'attività didattica.
2. Il Dipartimento provvede alle pubblicazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 10 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Il Dipartimento competente trasmette una copia del contratto al Dipartimento sede amministrativa della Scuola, o del Master, e una copia all'area servizi finanziari di Ateneo per i rispettivi adempimenti.
4. A conclusione dell'attività di didattica frontale, ivi compresa quella a distanza, presso Corsi di studio, Scuole di Specializzazione, Master universitari, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale, il Direttore del Dipartimento competente trasmette al Dipartimento sede amministrativa della Scuola, o del Master, una dichiarazione debitamente sottoscritta dall'interessato e vistata dal Presidente del Corso di studio o dal Coordinatore del



Master, relativa all'effettivo svolgimento delle attività con indicazione delle ore svolte, come risultante dal registro delle lezioni.

5. Il Dipartimento competente, accertato l'adempimento delle attività previste nel contratto, trasmette all'area servizi finanziari di Ateneo l'autorizzazione alla liquidazione delle spettanze.

Capo IV Contratti ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 9

Conferimento diretto ai sensi dell'articolo 23, comma 1

1. L'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui sopra, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.

3. Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso é determinato dal Dipartimento competente, di concerto con la Scuola, che ne verifica la sostenibilità anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti del budget disponibile, per un importo pari a quello previsto al capo VI del presente regolamento, per ciascuna ora di insegnamento.

4. Il Consiglio di Dipartimento propone il conferimento dell'incarico attestando l'alta qualificazione dell'esperto sulla base di un significativo curriculum scientifico o professionale.

5. I contratti, predisposti dal Dipartimento, sono sottoscritti dal Rettore prima dell'inizio dell'attività, previa valutazione della delibera del Consiglio di Dipartimento e del curriculum scientifico o professionale allegato alla stessa.

6. Il contratto deve riportare:

- a. la descrizione dell'attività, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare e il numero dei crediti formativi corrispondenti;
- b. il numero delle ore di didattica frontale;
- c. la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
- d. il compenso, ove previsto.

7. I contratti, della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente,



previa valutazione positiva, per non più di quattro volte. La proposta, adeguatamente motivata, deve dare atto delle ragioni della scelta.

Articolo 10 **Convenzioni**

1. Le convenzioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento sono proposte dal Consiglio del Dipartimento competente e sottoscritte dal Rettore.
2. Il Dipartimento individua il settore o i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti da coprire e propone all'ente la stipula della convenzione redatta sulla base di un modello approvato dagli Organi Accademici. Ove si tratti di settori con doppia referenza, il Dipartimento acquisisce in via preventiva il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Il Dipartimento propone la stipula della convenzione, dando atto nella delibera dell'approvazione del testo da parte dell'ente contraente, della conformità al modello approvato dagli Organi Accademici, di eventuali modifiche richieste dall'ente e, in caso di settori con doppia referenza, del parere espresso dall'altro Dipartimento referente.
4. Il Dipartimento trasmette quindi la proposta al Rettore che sottoscrive la convenzione. Qualora la convenzione non sia conforme al modello, è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.

Articolo 11 **Conferimento diretto per chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3**

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Consiglio di Dipartimento propone il conferimento dell'incarico d'insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. La delibera è trasmessa al Rettore, che provvede alla pubblicizzazione del curriculum sul sito web di Ateneo e formula la proposta dell'incarico al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. I predetti contratti sono stipulati a titolo oneroso; il relativo trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee, nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi destinati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.
4. I contratti, della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva, per non più di due volte.

CAPO V Diritti e obblighi e trattamento previdenziale

Articolo 12



Diritti e obblighi dei soggetti cui sono conferiti incarichi di insegnamento

1. I titolari dell'incarico d'insegnamento, sia a titolo oneroso che gratuito, hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line, e alla casella di posta elettronica presso Unifi.

L'accesso ai predetti servizi è garantito per l'intera durata dell'incarico.

2. I titolari dell'incarico d'insegnamento, conferito a qualsiasi titolo, sono tenuti a:
- a. svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola, e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
 - b. svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - c. utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale per tutta la durata del contratto;
 - d. inserire nell'apposito applicativo on-line il programma dei corsi, nonché il proprio curriculum vitae, in modo da renderli accessibili sul sito web di Ateneo;
 - e. annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
 - f. presentare al Responsabile della struttura una dettagliata relazione sull'attività svolta, anche ai fini di un eventuale rinnovo, nei termini previsti per la definizione della programmazione didattica dell'anno accademico successivo;
 - g. rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.
3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 13

Trattamento previdenziale

1. In materia previdenziale i compensi erogati per affidamenti conferiti a personale docente e ricercatore sono assoggettati alla Cassa CTPS (INPS ex INPDAP), mentre i compensi erogati per contratti stipulati con collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico amministrativo e personale non dipendente dell'Ateneo sono assoggettati alla gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'intera durata dell'incarico, ivi comprese le sessioni d'esame.

CAPO VI Trattamento economico

Articolo 14

Trattamento economico per affidamenti e contratti

1. Il compenso orario per gli affidamenti a titolo oneroso ai Professori e per i contratti é determinato dal Dipartimento competente, di concerto con la Scuola, che ne verifica la sostenibilità nei limiti del budget disponibile, tra un minimo di 25 ed un massimo di 100 euro, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.

2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato in relazione a:

- a. la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- b. il numero degli studenti;
- c. l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- d. le disponibilità di bilancio.

CAPO VII Disposizioni finali e transitorie

Articolo 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Le procedure di conferimento degli incarichi già attivate mediante la pubblicazione del bando alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto di pubblicazione del bando e si intendono confermate fino alla data di scadenza dell'incarico cui si riferiscono.

Articolo 16

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università e sull'Albo Ufficiale



dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

a. il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con Decreto rettorale 19 aprile 2011, n. 352 e modificato con Decreto rettorale 1 marzo 2012, n. 170;

b. le Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento, emanate con Decreto rettorale 18 maggio 2011, n. 411.

Firenze, 15 luglio 2016

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei